
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (AIDNI)

Art. 1 L'Associazione Italiana di Diritto della navigazione interna, AIDNI, è costituita per gli scopi di cui in appresso ed ha sede in Genova. L'AIDNI ha la finalità di diffondere la conoscenza del diritto della navigazione interna e promiscua e persegue nell'ambito del territorio nazionale gli scopi (unificazione del diritto del diritto della navigazione interna e armonizzazione delle procedure) della United Nations Economic Commission for Europe, UNECE, valorizzando le peculiarità nazionali ai fini del più proficuo sviluppo del trasporto di passeggeri e merci per vie navigabili interne. L'AIDNI non ha scopo di lucro. Nello svolgimento di tale attività l'AIDNI partecipa ai lavori e agli studi e ricerche sul diritto della navigazione interna e promiscua, sia in ambito nazionale che internazionale, raccogliendo se del caso le opinioni degli operatori economici italiani.

L'AIDNI può di propria iniziativa affrontare lo studio ed effettuare ricerche su problemi di diritto della navigazione interna e promiscua organizzando congressi e seminari.

Art. 2 La durata della associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con le modalità di cui all'articolo 16. Possono essere soci dell'AIDNI persone maggiorenni che si interessano di navigazione interna o promiscua, nonché Istituti, società, assicurazioni, associazioni, enti e pubbliche amministrazioni aventi attinenza con la navigazione e il commercio per vie navigabili interne o promiscue.

I soci sono nominati dal Comitato Direttivo a suo giudizio insindacabile, previa presentazione di apposita domanda. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 3 I soci sono tenuti a versare la quota annua associativa entro il 31 ottobre di ogni anno. Il socio che non provveda al pagamento della quota annua entro i termini temporali sopra stabiliti può essere dichiarato dimissionario dal Comitato Direttivo.

Eventuali aumenti della quota originaria potranno essere determinati dal Comitato Direttivo il quale potrà altresì determinare quote differenziate in relazione alla tipologia di soci.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 4 I soci possono frequentare i locali dell'Associazione, partecipare alle riunioni di studio periodiche, ottenere un breve prestito di libri della biblioteca in numero non superiore ad uno alla volta in conformità delle norme stabilite dal regolamento. Inoltre fruiscono di tutti i vantaggi che sono deliberati dal

Comitato Direttivo.

Art. 5 Sono organi dell'AIDNI il Presidente, il Comitato Direttivo, l'Assemblea dei soci.

Art. 6 Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede le adunanze dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, provvede alla tutela degli interessi della associazione e ne sorveglia l'attività, in conformità delle decisioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo, mantiene i rapporti con le organizzazioni internazionali e nazionali che si occupano di diritto della navigazione interna e promiscua. Il primo Presidente dura in carica dieci anni e può essere rieletto. I mandati successivi durano tre anni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare al vice Presidente determinate attribuzioni, precisandone i poteri.

Art. 7 Il Comitato Direttivo è composto:

- a) da un Presidente e da un vice Presidente;
- b) da due membri.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce. Il Comitato stabilisce le tipologie di soci e le relative quote associative; se del caso, designa i soci delegati a partecipare come relatori per conto dell'AIDNI a conferenze o seminari da altri organizzati, ferma restando la rappresentanza della Associazione unicamente in capo al Presidente ovvero al vice Presidente in caso di impedimento. Sceglie nel proprio ambito il Segretario Generale e il Tesoriere, che possono riunirsi nella stessa persona; delibera su tutte le materie ad esso devolute dallo statuto e comunque sulle questioni più importanti, e in ogni caso su quelle da sottoporsi all'Assemblea. Le delibere sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del primo Comitato Direttivo durano in carica per dieci anni e possono essere rieletti. I mandati successivi durano tre anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Comitato, questo provvede a sostituirli per cooptazione con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 2386 C.C.

Art. 8 All'Assemblea partecipano i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Il voto è espresso o personalmente o a mezzo di altro socio, munito di delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di 5 soci.

Art. 9 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, che ne determina l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e i conti;

- b) nomina il Presidente, il vice Presidente e i membri del Comitato Direttivo;
- c) decide su tutte le altre questioni sottopostele dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea può nominare Presidenti e soci onorari.

Art.10 Il Segretario Generale sovrintende al servizio amministrativo della Associazione e all'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea, dal Comitato direttivo, dal Presidente. Cura la corrispondenza secondo le indicazioni del Presidente.

Art.11 Il Tesoriere cura la gestione finanziaria della Associazione, provvede alle riscossioni e alle spese e controfirma gli ordini di riscossione e di pagamento rilasciando le relative quietanze, predispose il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ciascun anno ed il conto consuntivo entro il successivo 15 maggio e propone le eventuali variazioni di bilancio.

Art.12 Le entrate annuali sono costituite:

- a) dalle quote sociali determinate annualmente dal Comitato direttivo;
- b) dalle liberalità di privati o di enti;
- c) da lasciti e donazioni;
- d) dai proventi delle vendite delle pubblicazioni;
- e) dai proventi di ogni altra sua attività.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.13 L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art.14 Con decisione del Comitato direttivo possono essere costituite Commissioni di studio di carattere permanente o transitorio, per lo studio di determinate questioni.

Art.15 Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea, su proposta del Presidente, all'uopo convocata, costituita dalla presenza di almeno la metà dei soci siano essi presenti o rappresentati, con decisione presa con la maggioranza dei due terzi dei voti.

Art.16 Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto solo dal Comitato Direttivo; esso è deciso dalla Assemblea all'uopo nominata in seduta straordinaria, con la presenza di almeno due terzi dei soci e con deliberazione presa all'unanimità dei presenti o rappresentati. Tale Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'obbligo di devolvere le eventuali attività patrimoniali residue ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.